

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM (89) 577 def

Bruxelles, 23 novembre 1989

Proposta di  
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO  
che modifica il regolamento (CEE) n. 3955/87  
relativo alle condizioni  
d'importazione di prodotti agricoli originari  
dei paesi terzi a seguito dell'incidente  
verificatosi nella centrale nucleare di Chernobil

---

(presentata dalla Commissione)

**MOTIVAZIONE**

La presente proposta ha lo scopo di prorogare di due anni il regime di controllo del rispetto delle tolleranze massime di radioattività nei prodotti agricoli di cui al regolamento (CEE) n. 3955/87 a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil.

Cio' è giustificato dal fatto che sono tuttora validi i motivi che hanno prevalso in occasione dell'adozione di questo regolamento; infatti, la contaminazione radioattiva di taluni prodotti agricoli provenienti da alcuni paesi terzi supera ancora le tolleranze massime di radioattività fissate nel suddetto regolamento.

Il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del Trattato Euratom, consultato a tale proposito, ha dato il proprio consenso alla proroga del regolamento (CEE) 3955/87 nel corso della sua riunione del 21-22 giugno 1989.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3988/87 relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil.

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,  
visto la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento (CEE) n. 5988/87 del Consiglio (1) ha fissato le tolleranze massime di radioattività per i prodotti agricoli originari dei paesi terzi e destinati all'alimentazione umana la cui osservanza condiziona l'importazione dei prodotti in questione ed è oggetto di controlli da parte degli Stati membri; che l'applicazione di tale regolamento è prevista sino al 30 dicembre 1989,

Considerando che i motivi che hanno prevalso all'atto dell'adozione di questo regolamento sono tuttora validi a cagione soprattutto del fatto che la contaminazione radioattiva in taluni prodotti agricoli originari dei paesi terzi che maggiormente hanno risentito di detto incidente supera ancora le tolleranze massime di radioattività fissate nel regolamento suddetto,

Considerando che la Commissione ha consultato il gruppo di esperti di cui all'articolo 51 del Trattato Euratom, che è favorevole a una proroga della durata di validità di tale regolamento,

Considerando che è utile prorogare per due anni il regolamento attualmente in vigore, al fine di evitare turbamenti degli scambi che potrebbero ancora sussistere in assenza di disposizioni comuni,

---

(1) GU n. L 371 del 30.12.1987, p. 14

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO**

**Articolo 1**

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3955/87 è modificato come segue:

"Il regolamento scade il 31 dicembre 1991"

**Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

**Per il Consiglio**

ISSN 0254-1505

COM(89) 577 def.

# DOCUMENTI

**IT**

**11 05**

---

N. di catalogo : CB-CO-89-544-IT-C

ISBN 92-77-55136-4

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee  
L-2985 Lussemburgo